



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

## **COMITATO REGIONALE PUGLIA**

### ***DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE***

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960 - NUMERO VERDE 800 445052  
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713 - SITO INTERNET : [www.lnd.it](http://www.lnd.it) - [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)  
PEC: [comitatoregionalepuglia@pec.it](mailto:comitatoregionalepuglia@pec.it)  
PEC CSAT: [appello.puglia@pec.it](mailto:appello.puglia@pec.it)  
PEC GS: [giudice.puglia@pec.it](mailto:giudice.puglia@pec.it)

## **Stagione Sportiva 2020/2021**

# **Comunicato Ufficiale N° 9 del 4 Settembre 2020**

### **RIPRISTINATI TUTTI I SERVIZI DEL C.R. PUGLIA PER LE SOCIETÀ GLI UFFICI RESTANO INIBITI SOLO PER L'ACCESSO AL PUBBLICO**

È possibile contattare il Comitato Regionale Puglia LND dal lunedì al venerdì, nei tradizionali orari di ufficio (9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

|                                                                      |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 👤 <b>Diletta Mancini</b> (Segretario, Registro Coni)                 | ☎ 080.5699007 ✉ <a href="mailto:d.mancini@figc.it">d.mancini@figc.it</a> ;     |
| 👤 <b>Alessandro Schirone</b> (Vice Segretario, Ufficio Stampa)       | ☎ 080.5699002 ✉ <a href="mailto:a.schirone@figc.it">a.schirone@figc.it</a>     |
| 👤 <b>Stella Lo Giacco</b> (Impianti Sportivi)                        | ☎ 080.5699006 ✉ <a href="mailto:s.logiacco@figc.it">s.logiacco@figc.it</a>     |
| 👤 <b>Antonella Tondo</b> (Attività Agonistica LND)                   | ☎ 080.5699008 ✉ <a href="mailto:a.tondo@figc.it">a.tondo@figc.it</a>           |
| 👤 <b>Giuseppe Sforza</b> (Tesseramento)                              | ☎ 080.5699016 ✉ <a href="mailto:g.sforza@figc.it">g.sforza@figc.it</a>         |
| 👤 <b>Giuseppe Gialluisi</b> (Affari Generali)                        | ☎ 080.5699018 ✉ <a href="mailto:g.gialluisi@figc.it">g.gialluisi@figc.it</a>   |
| 👤 <b>Sergio Lucidi</b> (Attività Agonistica SGS)                     | ☎ 080.5699020 ✉ <a href="mailto:s.lucidi@figc.it">s.lucidi@figc.it</a>         |
| 👤 <b>Chiara Laterza</b> (Centralino, Amministrazione)                | ☎ 080.5699001 ✉ <a href="mailto:c.laterza@figc.it">c.laterza@figc.it</a>       |
| 👤 <b>Antonio Rossiello</b> (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.) | ☎ 080.5699013 ✉ <a href="mailto:a.rossiello@figc.it">a.rossiello@figc.it</a>   |
| 👤 <b>Rosangela Zingarelli</b> (Amministrazione)                      | ☎ 080.5699004 ✉ <a href="mailto:r.zingarelli@figc.it">r.zingarelli@figc.it</a> |

**Per tutte le comunicazioni con carattere di urgenza è sempre possibile contattare la LND Puglia al numero di EMERGENZA 370.1528554, dal lunedì al venerdì, nelle seguenti fasce orarie: 9-13/14-16.**

# COMUNICAZIONI

## 1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

### 1.1. RATIFICHE AFFILIAZIONI

Si informa che il Presidente Federale, ha accettato le seguenti domande di ammissione alla F.I.G.C.

| denominazione sociale            | matricola | comune di residenza |
|----------------------------------|-----------|---------------------|
| A.S.D. FUTSAL BYRE RUVO          | 953094    | Ruvo di Puglia (Ba) |
| A.S.D. ACADEMY CALCIO SAN SEVERO | 953089    | San Severo (Fg)     |

Il timbro che verrà utilizzato dalle società dovrà riportare esattamente la denominazione sociale ed il comune di residenza sopra indicati

Si ricorda alle Società NUOVE AFFILIATE che, ai fini dell'iscrizione al registro CONI, lo STATUTO e/o ATTO COSTITUTIVO vanno caricati nella funzione "registro coni" all'interno dell'Area riservata alle Società (portale Società) inserendo gli estremi di registrazione rilasciati dall'Ufficio delle Entrate e vanno trasmessi secondo le consuete modalità della firma elettronica.

### 1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 78/A DEL 1° SETTEMBRE 2020)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 31 agosto 2020;

Premesso

- quanto disposto con il C.U. n. 210/A dell'8 giugno 2020 con riferimento alla stagione sportiva 2019/2020;

- che le società professionistiche e le società di calcio femminile che partecipano al Campionato di Calcio Femminile Serie A TIM Vision sono tenute, nella stagione sportiva 2020/2021, all'osservanza dei Protocolli Sanitari finalizzati al contenimento dell'emergenza epidemiologia da COVID-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti;

- che è assoluto interesse della Federazione che le società professionistiche nonché le società di calcio femminile che partecipano al Campionato di Calcio Femminile Serie A TIM Vision osservino rigorosamente i su indicati Protocolli Sanitari e pertanto si ritiene opportuno prorogare per la stagione sportiva 2020/2021 la disciplina sanzionatoria speciale relativa alla violazione di tali protocolli sanitari già individuata per la stagione sportiva 2019/2020 con il C.U. 210/A dell'8 giugno 2020;

tutto ciò premesso

ha deliberato

(Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari)

1. Le società professionistiche e le società di calcio femminile che partecipano al Campionato di Calcio Femminile Serie A TIM Vision sono tenute all'osservanza dei Protocolli Sanitari finalizzati al contenimento dell'emergenza epidemiologia da COVID-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e

governative competenti. In caso di violazione dei Protocolli Sanitari, a carico della società responsabile si applicano, a seconda della sua gravità, le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), c) e g), del C.G.S. della FIGC. La gravità della violazione è valutata in funzione del rischio per la salute dei calciatori, degli staff, degli arbitri e di tutti gli addetti ai lavori esposti al contagio da COVID-19.

2. Se dalla violazione di cui al comma 1, scaturisce la positività al Covid-19 ("Covid+") di un componente del Gruppo Squadra, secondo quanto previsto dai richiamati Protocolli Sanitari, il fatto è punito con la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. h), del C.G.S. della FIGC.

3. Se viene accertato che i fatti previsti dai commi 1 e 2 sono stati posti in essere al fine di alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione sportiva, ovvero di assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, ovvero comunque di incidere sull'esito del campionato di competenza, il fatto è punito con la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i), del C.G.S. della FIGC.

4. Le società sono responsabili dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci, e di tutti gli altri soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del C.G.S. della F.I.G.C., secondo quanto previsto dai richiamati Protocolli Sanitari, che in qualunque modo possano contribuire alle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3. La responsabilità delle società concorre con quella dei dirigenti, tesserati, soci e non soci e degli altri soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del C.G.S. della FIGC.

5. Per le violazioni di cui ai commi precedenti, l'azione disciplinare è esercitata dal Procuratore federale, ai sensi della Parte II, Titolo V, Capo II, del C.G.S. della F.I.G.C.

6. La presente norma si applica ai fatti commessi nella stagione sportiva 2020/2021 e per le società di calcio femminile che partecipano al Campionato di Calcio Femminile Serie A TIM Vision comunque ai fatti commessi successivamente alla pubblicazione del presente comunicato.

### **1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 79/A DEL 1° SETTEMBRE 2020)**

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 31 agosto 2020;
- ritenuto opportuno modificare il comma 7 dell'art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di approvare la modifica al comma 7 dell'art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

## CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

| Testo attuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nuovo testo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art. 21 Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Art. 21 Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>7. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 19, commi 4 e 6. La distinzione di cui all'art. 19, comma 4, ultima parte, non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell'art. 118 delle NOIF, la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività.</p> | <p>7. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 19, commi 4 e 6. La distinzione di cui all'art. 19, comma 4, ultima parte, non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, <b>per le sole società aderenti alla medesima Divisione</b>, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell'art. 118 delle NOIF, la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività.</p> |

## 2. COMUNICAZIONI L.N.D.

### 1.4. (STRALCIO CIRCOLARE N. 27 – 2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI)

**Oggetto: Decreto Interministeriale per l'erogazione dell'indennità ai lavoratori sportivi – Giugno 2020 –**

Con Comunicato Stampa n. 193 del 27 agosto 2020, il Ministero dell'Economia e Finanze – MES – ha dato notizia della firma del Decreto Interministeriale con il quale sono state definite le modalità di erogazione dell'indennità di 600,00 euro per i lavoratori sportivi relativa al mese di giugno 2020, in attuazione dell'art. 12 del D.L. "Agosto".

Nel Decreto, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, viene, tra l'altro, affermato che l'indennità è riconosciuta in modo automatico, senza dover ripresentare apposita domanda, per coloro che già ne hanno beneficiato nel periodo precedente (marzo, aprile e maggio 2020).

Per i soggetti che, invece, ne fanno richiesta per la prima volta, verrà messa a disposizione sul sito della Sport e Salute S.p.A., una piattaforma per registrare ed inviare la documentazione necessaria, cioè l'autocertificazione attestante l'esistenza del rapporto di collaborazione già prima del 23 febbraio 2020 e di non aver percepito altro reddito da lavoro o reddito di cittadinanza.

### 3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

#### 3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

## DIRITTI AUDIO-VIDEO CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE E CALCIO A CINQUE SERIE C1 STAGIONE SPORTIVA 2020-2021

### MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RISERVATA AGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE

Sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti con le Circolari n. 5, 6 e 7 del 1° luglio 2020 (che si allegano al presente Comunicato Ufficiale) e tenuto conto del "Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva per la stagione sportiva 2020/2021" pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti il 1° luglio 2020, si rendono note le modalità attraverso le quali le emittenti interessate potranno acquistare dalla LND Servizi s.r.l. i diritti di radiodiffusione audio-video degli incontri facenti parte delle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Puglia LND.

Le emittenti interessate dovranno far pervenire al Comitato Regionale Puglia LND, scrivendo all'indirizzo PEC [comitatoregionalepugliaLnd@pec.it](mailto:comitatoregionalepugliaLnd@pec.it), la propria manifestazione di interesse all'acquisto del pacchetto dei diritti sopra menzionati previa autorizzazione della LND Servizi s.r.l..

L'emittente, quindi, dovrà compilare il contratto allegato al presente Comunicato, stamparlo, siglarlo in ogni sua parte e corredarlo di tutta la documentazione richiesta. Una volta firmato (con doppia sottoscrizione, come indicato), il contratto dovrà essere inviato a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [comitatoregionalepugliaLnd@pec.it](mailto:comitatoregionalepugliaLnd@pec.it).

Sul sito internet <http://lndpuglia.it>, nella sezione dedicata ai COMUNICATI UFFICIALI della stagione sportiva 2020-2021, sono disponibili il modello di contratto e una copia del regolamento per la cronaca sportiva.

Si pubblica qui di seguito il modello di scrittura privata da utilizzare per inoltrare la manifestazione di interesse riservata agli operatori della comunicazione **ENTRO E NON OLTRE LE ORE 19.00 DI LUNEDÌ 14 SETTEMBRE 2020.**

#### COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO DEI DIRITTI AUDIO-VIDEO

I diritti audio-video riguardano tutte le gare del Campionato Regionali di Eccellenza, del Campionato Regionale di Promozione e Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C1 (compresi eventuali turni di playoff e playout nonché le gare di Coppa Italia Dilettanti – Fase Regionale). Quanto specificato costituirà il format del Pacchetto A.

| PACCHETTO   | PIATTAFORME                              | DESCRIZIONE       |
|-------------|------------------------------------------|-------------------|
| Pacchetto A | Qualsiasi delle Piattaforme Audiovisive* | Scrittura Privata |

Per Piattaforme Audiovisive si intende, se non diversamente indicato, le Piattaforme per trasmissione e/o ricezione di immagini e suoni dei Prodotti Audiovisivi contemplati nel presente Invito e segnatamente la Piattaforma Digitale Terrestre, la Piattaforma Internet, la Piattaforma IPTV, la Piattaforma Satellite e la Piattaforma Wireless per Reti Mobili.

**DA COMPILARE, STAMPARE, FIRMARE ED INVIARE TRAMITE PEC A:  
comitatoregionalepugliaInd@pec.it**

## SCRITTURA PRIVATA

tra

LND Servizi S.r.l., con sede in Roma, piazzale Flaminio n. 9, Codice Fiscale e Partita IVA 09807131009, in persona dell'Amministratore Delegato Carlo Tavecchio (di seguito "LND Servizi");

e

la seguente emittente (compilare tutti i campi sottostanti):

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE

---

INDIRIZZO SEDE SOCIALE

---

CODICE FISCALE / PARTITA IVA

---

NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE FIRMATARIO

---

ATTIVITÀ ESERCITATA

---

CONTATTI

Posta Certificata

Fax

Email

Telefono

(di seguito "Emittente")

## **PREMESSO CHE**

- LND Servizi gestisce in esclusiva, in virtù di specifici accordi con la Lega Nazionale Dilettanti (di seguito “**LND**”), i diritti di diffusione e sfruttamento economico del Campionato Regionale di Eccellenza, del Campionato Regionale di Promozione e del Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C1, della Coppa Italia (Fase Regionale), di seguito collettivamente “**la Competizione**” organizzati dalla LND attraverso il Comitato Regionale Puglia LND (di seguito “**C.R. Puglia LND**”);
- l’Emittente è soggetto autorizzato, ai sensi di legge, all’esercizio dell’attività descritta in epigrafe ed è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione, di cui alla legge 31 luglio 1997 n. 249 e/o titolare di una testata giornalistica registrata presso il locale Tribunale;
- l’Emittente ha espresso il proprio interesse a ottenere in licenza i diritti di diffusione della Competizione per la stagione 2020/2021, secondo quanto indicato nel Pacchetto A;

Tutto ciò premesso, rappresentando le premesse parte integrante e dispositiva del presente accordo,

## **SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **1. Oggetto del contratto**

1.1 LND Servizi concede in licenza all’Emittente, che accetta, i diritti di diffusione degli incontri della Competizione, stagione sportiva 2020/2021 (di seguito “**gli Incontri**”), indicati in Pacchetto A.

1.2 Al termine di ciascun Incontro, e non prima che siano trascorsi almeno 15 (quindici) minuti dal termine dello stesso, l’Emittente avrà facoltà di effettuare un’intervista con i tesserati delle società della durata massima di 3 (tre) minuti. Detta intervista potrà essere diffusa in diretta o in differita.

1.3 Resta inteso che la LND, attraverso apposito regolamento adottato dal C.R. Puglia LND, ha disciplinato l’esercizio del diritto di cronaca da parte degli organi di informazione. Laddove interessata anche a tale tipologia di accesso agli incontri della Competizione non oggetto del presente accordo, l’Emittente sarà tenuta a conformarsi a quanto previsto da detto regolamento.

1.4 Tutti i diritti concessi all’Emittente con il presente accordo decorrono dalla firma congiunta del presente accordo da parte dell’Emittente e di LND Servizi e cesseranno automaticamente al 30 giugno 2021, con lo spirare della stagione agonistica 2020/2021, senza la possibilità di esercitare alcun diritto di “archivio” successivamente a tale data.

### **2. Esercizio dei diritti da parte dell’Emittente**

2.1 Al fine di esercitare i diritti che le vengono concessi in licenza con il presente accordo, in occasione di ciascun Incontro, l’Emittente dovrà fornire alla società che organizza la gara l’elenco dei nominativi dei giornalisti (professionisti e/o pubblicisti) e dei tecnici di cui intende avvalersi per ottenere gli accrediti necessari per accedere agli impianti sportivi dove si disputano gli Incontri.

2.2 Gli accrediti di cui al precedente paragrafo 2.1 dovranno essere richiesti con un preavviso di almeno 4 (quattro) giorni rispetto alla data dell’Incontro e potranno essere ottenuti per un massimo di 3 (tre) giornalisti e 7 (sette) operatori tecnici da parte delle emittenti audio-video e per un massimo di 1 (uno) giornalista e 2 (due) operatori da parte delle emittenti audio, il tutto subordinato alla disponibilità e alla capienza dell’impianto.

2.3 I giornalisti e gli operatori che avranno accesso all’impianto dove si disputano gli Incontri dovranno occupare, con le proprie attrezzature, esclusivamente gli spazi messi a disposizione dalla società che organizza l’Incontro, senza ostacolare in alcun modo le ordinarie attività della società e/o degli altri soggetti autorizzati ed evitando di accedere a o sostare in aree riservate.

2.4 La realizzazione e la diffusione delle immagini e/o del commento in lingua italiana degli Incontri verrà effettuata a cura e spese dell’Emittente, la quale si avvarrà di personale inquadrato nel rispetto delle vigenti normative di settore, impegnandosi a manlevare e tenere indenne LND Servizi e suoi danti e aventi causa in relazione a qualsiasi danno, onere o pregiudizio cagionato da detto personale.

2.5 L’Emittente si impegna ad utilizzare attrezzature e tecnologie idonee per garantire che la diffusione degli Incontri sia di livello qualitativo adeguato alla rilevanza nazionale della Competizione.

### **3. Corrispettivo**

3.1 A fronte della concessione in licenza dei diritti di diffusione degli Incontri e per tutto quanto previsto dal presente accordo, l’Emittente si impegna a corrispondere a LND Servizi, in un’unica soluzione contestualmente alla firma dell’accordo, l’importo forfetario di Euro \_\_\_\_\_ (**INDICARE**

**L'OFFERTA PER L'ACQUISTO DEI DIRITTI AUDIO-VIDEO CHE SI INTENDE FORMULARE)**, da versarsi nel rispetto di quanto ivi indicato a mezzo bonifico bancario effettuato in favore del conto corrente intrattenuto da LND Servizi presso la Banca Popolare di Sondrio, Agenzia n. 26, avente IBAN: IT 40 W 05696 03226 000002450X63.

3.2 Il corrispettivo pattuito dovrà essere versato integralmente a LND Servizi da parte dell'Emittente, anche in caso di scioglimento anticipato del presente accordo, per qualunque causa intervenuta, ovvero in caso di mancato esercizio, in tutto o in parte, dei diritti concessi con il presente accordo.

#### **4. Obbligazioni a carico dell'Emittente**

4.1 In occasione della diffusione di ciascun Incontro e/o del programma realizzato dall'Emittente secondo quanto previsto in Allegato A, sia in chiusura che in apertura della relativa trasmissione, l'Emittente è tenuta a inserire la sigla e/o i loghi messi a disposizione da LND Servizi.

L'Emittente si impegna a non abbinare la diffusione degli Incontri, come pure qualsiasi trasmissione di commento o accompagnamento alla stessa, ad aziende commerciali operanti nei medesimi settori merceologici degli sponsor e partner commerciali di LND Servizi.

4.2 Resta espressamente escluso dal perimetro del presente accordo, ed è tassativamente vietato all'Emittente, qualsiasi tipologia di sfruttamento degli Incontri, delle relative immagini e/o del relativo commento (ad esempio per la realizzazione di prodotti editoriali, rubriche, rassegne, prodotti audiovisivi) diversa dalla diffusione attraverso i canali dei quali l'Emittente abbia il controllo editoriale. Viene autorizzato da LND Servizi soltanto l'utilizzo di contributi filmati degli Incontri, sino a una durata massima di 3 minuti per ciascun Incontro, e delle interviste realizzate al termine degli stessi, nell'ambito di rubriche e programmi televisivi di connotazione prettamente sportiva ovvero nell'ambito di notiziari giornalistici, pur sempre con il limite temporale indicato al precedente paragrafo 1.6.

4.3 L'Emittente si impegna a inviare gratuitamente a LND Servizi, nel più breve tempo possibile e a mezzo della piattaforma ftp o altra modalità di file sharing indicata da LND Servizi, file mp4 o mp3 (a seconda della diffusione audio e/o video effettuata) della diffusione degli Incontri dalla stessa realizzata con video e audio originali, con o senza commento. LND Servizi e suoi aventi causa potranno utilizzare dette registrazioni nell'ambito di programmi a diffusione nazionale o locale aventi ad oggetto la Competizione, o per finalità istituzionali e/o di archivio.

4.4 L'Emittente sarà tenuta a corrispondere a LND Servizi una penale di € 500 (cinquecento euro) laddove, a causa del mancato pagamento del corrispettivo pattuito, LND Servizi fosse costretta a rivolgersi a un consulente legale per sollecitare il pagamento di quanto dovuto. Resta inteso che l'applicazione di detta penale non pregiudica il diritto di LND Servizi di recuperare gli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002, come pure di risolvere il contratto e/o agire in giudizio per il recupero del credito e/o per il risarcimento del danno, con ogni conseguente aggravio di spese integralmente a carico dell'Emittente.

#### **5. Responsabilità e garanzie**

5.1 L'Emittente è direttamente responsabile verso LND Servizi e suoi aventi causa, i proprietari e/o gestori degli impianti sportivi presso i quali si disputeranno gli Incontri per ogni evento dannoso conseguente alle attività ivi svolte.

#### **6. Divieto di cessione, trasferimento o sub-licenza**

6.1 È fatto espresso divieto all'Emittente di cedere, trasferire o concedere in sub-licenza a soggetti terzi, in tutto o in parte, i diritti concessi con il presente accordo, pena la risoluzione del presente accordo, secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 7.

6.2 L'Emittente si impegna a non cedere, trasferire o concedere a terzi la disponibilità o l'uso delle immagini fisse e in movimento realizzate senza aver ottenuto la previa autorizzazione scritta di LND Servizi.

#### **7. Risoluzione**

7.1 LND Servizi avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente accordo, trattenendo integralmente il corrispettivo già versato e con piena facoltà di pretendere il pagamento di qualsiasi somma ancora dovuta dall'Emittente ai sensi dell'articolo 3, fatto salvo il risarcimento del danno, laddove:

l'Emittente non rispetti i vincoli per la trasmissione in diretta e/o in differita degli Incontri secondo quanto previsto all'Allegato A; oppure qualora

- l'Emittente acceda, o cerchi di accedere agli impianti sportivi ove si disputano gli Incontri con personale non previamente accreditato; oppure qualora

- l'Emittente non versi integralmente il corrispettivo dovuto a LND Servizi nei termini indicati all' Pacchetto A; oppure qualora
- l'Emittente venga meno a uno qualsiasi degli impegni assunti ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 6.1 o 6.2.

7.2 Ai fini della risoluzione unilaterale del contratto prevista all'articolo 7.1, LND Servizi invierà comunicazione a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata presso i recapiti dell'Emittente indicati in epigrafe.

## **8. Miscellanea**

8.1 L'Emittente dichiara di conoscere e accettare le norme del *"Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva per la stagione sportiva 2020/2021"* emanato dal C.R. Puglia LND.

8.2 Le parti si impegnano, ciascuna per sé e per i propri dipendenti o collaboratori, a non divulgare alcuna informazione relativa al presente accordo, o comunque alcuna informazione relativa all'altra parte che sia stata acquisita in occasione delle negoziazioni, della stipula e/o dell'esecuzione del presente accordo.

8.3 Con il presente accordo non viene conferito alcun diritto all'Emittente di porre in essere comunicazioni, attività o altre forme di iniziative finalizzate e/o idonee a generare un'associazione tra il nome e/o i segni distintivi dell'Emittente e quelli di LND Servizi, LND, Dipartimento Interregionale o altri soggetti, enti e/o istituzioni operanti nel mondo del calcio nell'ambito della LND o della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

8.4 Il presente accordo potrà essere emendato o derogato soltanto mediante atto scritto firmato da entrambe le parti.

8.5 Qualsiasi controversia relativa al presente accordo sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma.

8.6 Essendo il corrispettivo previsto all'articolo 3 soggetto ad IVA, la registrazione del presente accordo sarà effettuata, con pagamento dell'imposta in misura fissa, soltanto in caso d'uso, con onere a carico della parte che abbia chiesto la registrazione o l'abbia resa necessaria.

8.7 L'Emittente, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscere il contenuto del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e il Modello di Gestione e Controllo adottato da LND Servizi, pubblicato sul sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it), e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute. Dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale dell'organizzazione aziendale di LND Servizi e della volontà di quest'ultima di sottoscrivere il presente contratto. L'inosservanza da parte dell'Emittente di una qualsiasi delle previsioni dei predetti documenti costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e legittima LND Servizi a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

8.8 I dati personali eventualmente forniti, in via meramente facoltativa, in relazione all'esecuzione del presente accordo saranno utilizzati dalle parti nei modi e nei limiti necessari per dare esecuzione al contratto e ad altri eventuali accordi allo stesso afferenti (qui di seguito, nel loro complesso: il Contratto), oltre che per ottemperare agli obblighi di legge e costituire e trattare elenchi di dati personali laddove funzionali all'esecuzione delle attività necessarie di cui al Contratto, con procedure anche informatizzate e a cura delle sole unità di personale e dipartimenti debitamente incaricati. In ogni caso, le parti garantiscono di aver fornito le Informative ai soggetti interessati ed aver ottenuto il loro consenso, ove occorra, al trattamento dei dati personali eventualmente comunicati e di aver edotto gli interessati della possibilità di esercitare i loro diritti come previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali-Regolamento Europeo 2016/679 e D.Lgs 196/03 s.m.i.- contattando le parti ai rispettivi indirizzi in epigrafe.

Roma, \_\_\_\_\_

**L'Emittente**  
**Il Legale Rappresentante**

**L'Amministratore Delegato**  
**della L.N.D. Servizi**

Ai sensi degli articoli 1341-1342 c.c., l'emittente dichiara di approvare espressamente, previo accurato esame delle stesse, le disposizioni di cui agli articoli: 1.2 (esclusioni), 3.2 (pagamento integrale), 4.5 (penale), 5.1 (responsabilità per i dipendenti), 6.1 (divieto di cessione o trasferimento dei diritti), 6.2 (divieto di cessione o trasferimento delle immagini) 7.1 (ipotesi di risoluzione), 8.5 (foro competente), 8.7 (risoluzione in caso di violazione del modello di gestione).

**L'Emittente**

**Il legale rappresentante**

---

## **ISCRIZIONE CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021**

### **PROCEDURA DEMATERIALIZZAZIONE**

La compilazione della modulistica **deve essere necessariamente effettuata** tramite accesso all'apposita area riservata del sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it) – area società – **immettendo password e login** (come nella stagione precedente).

Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere **stampata e regolarmente controfirmata** in tutti gli spazi previsti. Con l'introduzione del programma di dematerializzazione, la documentazione dovrà quindi essere scannerizzata, caricata nell'apposito spazio e firmata tramite “firma digitale” (acquisita precedentemente con **richiesta del TAC**).

Si ricorda che ai sensi dell'art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni **inderogabili** per l'iscrizione ai Campionati regionali e provinciali della L.N.D.:

- a) La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
- b) L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;  
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2020, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e della Commissione Premi, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020). In presenza di decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 15 Luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 Febbraio 2020, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020).  
In entrambe le casistiche sopra riportate, in sede di iscrizione al campionato di competenza, dovrà essere presentata quietanza liberatoria, sottoscritta dal tesserato creditore, unitamente a fotocopia di un documento di identità dell'interessato.
- c) Il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:
  - Tassa Associativa L.N.D.
  - Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza
  - Assicurazione tesserati
  - Acconto spese per attività regionale e organizzazione.

L'importo relativo alle spese assicurative calciatori farà riferimento al numero di tesserati in carico ad ogni società alla data del 30 giugno 2020 e sarà visibile, per ciascuna società, esclusivamente sulla pagina societaria del programma iscrizioni.

Al fini del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario inviare o depositare – **a pena di decadenza** – la domanda di ammissione al Campionato di competenza entro i termini fissati. Da tener presente, in proposito, che dovrà far fede la data di TRASMISSIONE della suddetta domanda.

È obbligatoria l'iscrizione per i Campionati Regionali o Provinciali di ogni categoria e disciplina sportiva **tramite il sistema informatico on line**, secondo le modalità previste. Dopo la procedura on-line, resta confermato che le singole iscrizioni si intendono perfezionate con la TRASMISSIONE della documentazione stabilita negli adempimenti per l'ammissione delle Società ai Campionati di competenza.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai Campionati della stagione sportiva 2020/2021 nel corso di una riunione all'uopo convocata.

**Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo Comitato Regionale la domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla documentazione richiesta, al fine di poter ottenere la password necessaria agli adempimenti connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati.**

In ottemperanza alle indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, la rateizzazione fissata dal Consiglio Direttivo nella riunione del 9 luglio 2020 è la seguente:

- **1° rata: 30% entro data scadenza iscrizioni**
- **2° rata: 30% entro 16/11/2020**
- **3° rata: 20% entro 21/12/2020**
- **4° rata: 20% entro 22/02/2021**

➤ Alle domande di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena la non ricevibilità delle domande stesse:

## **1) ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO a mezzo Bonifico Bancario o ricevuta saldo iscrizioni da portafoglio.**

Per effettuare il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati si potrà:

- effettuare bonifico bancario pari almeno all'importo minimo da pagare risultante dal riepilogo costi della domanda di iscrizione:

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| <b>BANCA:</b>     | <b>UNICREDIT</b>                          |
| <b>IBAN:</b>      | <b>IT 25 F 02008 04023 000400516795</b>   |
| <b>INTESTATO:</b> | <b>LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.</b> |

### **OPPURE**

- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite uno dei nuovi strumenti elettronici (carta di credito; mav light bancario e mav light sisalpay) oppure tramite bonifico, (vedi coordinate bancarie precedentemente indicate) pari almeno all'importo minimo da pagare risultante dal riepilogo costi della domanda di iscrizione;

- una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante dal riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo totale e confermare il pagamento. La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

## **2) DISPONIBILITÀ CAMPO DI GIUOCO**

Le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 delle NOIF.

Il modulo relativo al "campo di giuoco" deve essere compilato e firmato per ogni singola squadra partecipante ai vari campionati e deve comunque indicare il numero di codice attribuito al campo stesso.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di gioco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.

**Si invitano pertanto le Società che, qualora in sede d'iscrizione della prima squadra dovessero indicare un campo di giuoco sito in un comune dove non hanno la propria sede sociale, ad inoltrare al Comitato Regionale Puglia regolare domanda di deroga per la stagione sportiva 2020/2021.**

**Desiderata Società:** eventuali desiderata delle Società saranno riportate sull'apposito modulo, da inviare al Comitato unitamente alla domanda di iscrizione. Il C.R.P., nella compilazione del calendario delle gare, cercherà di soddisfare, nei limiti del possibile, le richieste pervenute. In caso di mancata compilazione delle "Desiderata", il Comitato riterrà che la Società non ha alcuna richiesta e/o particolare segnalazione da fare.

### **DOMANDE DI AMMISSIONE PER COMPLETAMENTO ORGANICO DEI CAMPIONATI INDETTI DAL COMITATO REGIONALE PUGLIA PER SOCIETÀ NON AVENTI DIRITTO.**

Le Società che intendono presentare domanda di ammissione al campionato superiore **DEVONO INVIARE L'APPOSITO MODELLO DI RIPESCAGGIO** disponibile sul sito ed in allegato al presente Comunicato Ufficiale **a mezzo POSTA ELETTRONICA ([d.mancini@figc.it](mailto:d.mancini@figc.it))**, **PRIMA di procedere all'iscrizione on line.**

Tale richiesta, permetterà al Comitato Regionale di procedere all'elaborazione del documento contabile relativo al campionato a cui si vuole partecipare, e che sarà disponibile on line nella pagina web delle iscrizioni di ogni Società.

IL SUDDETTO MODELLO PUO' ESSERE INOLTRATO A PARTIRE DAL **20 LUGLIO 2020** FINO AL GIORNO PRECEDENTE LA DATA DI SCADENZA DEL CAMPIONATO A CUI SI VUOLE EFFETTUARE ISCRIZIONE

**SI RIBADISCE, INOLTRE, CHE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO SUPERIORE, ED IL RELATIVO VERSAMENTO DI QUANTO RISULTA DALL'ISCRIZIONE ON-LINE, HA TERMINE PERENTORIO**

## **IMPORTI ISCRIZIONI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021**

Si riportano di seguito date e importi delle tasse di iscrizione e dell'acconto spese di funzionamento e le informazioni utili sul periodo e sulle modalità di presentazione delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2020/2021.

Per chiarimenti ed informazioni è disponibile il numero di emergenza 370/1528554 (lun/ven 9-13/14-16).

La data di apertura delle iscrizioni viene fissata **al 24 Luglio 2020.**

| CAMPIONATO               | Quota assoc LND | Diritti iscrizione | CONTRIB. covid  | Assicurazione dirigenti | Acconto spese organizz | TERMINE ORDINATORIO |
|--------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 1 <sup>a</sup> CATEGORIA | 300,00          | 1.400,00           | <b>1.000,00</b> | 130,00                  | 1.800,00               | 04/09/2020          |
| 2 <sup>a</sup> CATEGORIA | 300,00          | 950,00             | <b>800,00</b>   | 90,00                   | 1.300,00               | 04/09/2020          |

|                            |             |                    |                |                         |                        |                     |
|----------------------------|-------------|--------------------|----------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 3 <sup>a</sup> CATEGORIA   | 300,00      | 660,00             | <b>500,00</b>  | 90,00                   | 1.000,00               | 30/09/2020          |
| REG. LE JUNIORES UNDER 19  |             | 800,00             |                |                         | 900,00                 | 15/09/2020          |
| PROV.LE JUNIORES UNDER 19  |             | 610,00             |                |                         | 700,00                 | 15/09/2020          |
| ATTIVITA' AMATORI          |             | 375,00             |                |                         | 1.400,00               | 31/10/2020          |
|                            |             |                    |                |                         |                        |                     |
| ATTIVITA' CALCIO A 5       | Quota assoc | Diritti iscrizione | Contrib. Covid | Assicurazioni dirigenti | Acconto spese organizz | TERMINE ORDINATORIO |
| REG.LE C/5 C/2             | 300,00      | 525,00             | <b>300,00</b>  | 90,00                   | 800,00                 | 20/09/2020          |
| UNDER 21 C/5 MASCHILE/FEMM | 300,00      | 275,00             | <b>200,00</b>  | 90,00                   | 600,00                 | 20/09/2020          |
| UNDER 19 C/5 MASCHILE/FEMM | 300,00      | 275,00             | <b>200,00</b>  | 90,00                   | 600,00                 | 20/09/2020          |
| REG.LE C/5 FEMM.           | 300,00      | 525,00             | <b>300,00</b>  | 90,00                   | 800,00                 | 20/09/2020          |

A questi importi sarà aggiunto l'importo delle spese di assicurazione calciatori in organico al 30/06/2020 e l'eventuale saldo passivo mentre il saldo attivo sarà invece disponibile direttamente nel portafoglio iscrizioni.

In ottemperanza alle indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, la rateizzazione fissata dal Consiglio Direttivo nella riunione del 9 Luglio 2020 è la seguente:

- **1° rata: 30% entro data scadenza iscrizioni**
- **2° rata: 30% entro 16/11/2020**
- **3° rata: 20% entro 21/12/2020**
- **4° rata: 20% entro 22/02/2021**

L'importo del contributo COVID è calcolato in ragione del campionato principale svolto dalla società, e verrà calcolato una sola volta dal sistema, nel primo documento che contiene un'iscrizione dilettante valida per ciascuna società, in analogia con quanto avviene già oggi per la tassa associativa.

#### AFFILIAZIONI 2020/2021 E CAMBI STATUS DA SGS A LND

| CAMPIONATO                                                     | Quota assoc LND | Diritti iscrizione | CONTRIB. covid | Assicurazioni dirigenti | Acconto spese organizz E ASSICURATIVE | TERMINE ORDINATORIO |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 3 <sup>a</sup> CATEGORIA NUOVE AFF. /cambi status da SGS       | 300,00          | Gratuiti           |                | 90,00                   | 1.800,00                              | 30/09/2020          |
| REG. LE JUNIORES UNDER 19 PURO NUOVE AFF. /cambi status da SGS | 300,00          | 800,00             | 500,00         | 90,00                   | 1.800,00                              | 15/09/2020          |
| PROV.LE JUNIORES UNDER 19 NUOVE AFF. /cambi status da sgs      | 300,00          | 610,00             | 400,00         | 90,00                   | 1.500,00                              | 15/09/2020          |
| ATTIVITA' CALCIO A 5                                           | Quota assoc     | Diritti iscrizione | Contrib. Covid | Assicurazioni dirigenti | Acconto spese organizz                | TERMINE ORDINATORIO |
| REG.LE C/5 C/2 NUOVE AFF. cambi status da SGS                  | 300,00          | 525,00             | 300,00         | 90,00                   | 1.600,00                              | 20/09/2020          |
| PROV.LE C/5 SERIE D NUOVE AFF. /cambi                          | 300,00          | Gratuiti           |                | 90,00                   | 1.150,00                              | 20/09/2020          |

|                                                                               |                        |                               |        |                                         |                                                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| status/aggiunta attività                                                      |                        |                               |        |                                         |                                                      |                                |
| REG.LE C/5 FEMM.<br>NUOVE AFF. /cambi<br>status/aggiunta attività             | 300,00                 | Gratuiti                      |        | 90,00                                   | 1.350,00                                             | 20/09/2020                     |
| UNDER 19 C/5<br>MASCHILE/FEMM<br>NUOVE AFF. e CAMBI<br>STATUS da SGS          | 300,00                 | 275,00                        | 200,00 | 90,00                                   | 1.200,00                                             | 20/09/2020                     |
| UNDER 21 C/5<br>MASCHILE/FEMM<br>NUOVE AFF. e CAMBI<br>STATUS da SGS          | 300,00                 | 275,00                        | 200,00 | 90,00                                   | 1.200,00                                             | 20/09/2020                     |
| PROV.LE C/5 FEMM.<br>SERIE D<br>NUOVE AFF. /cambi<br>status/aggiunta attività | 300,00                 | Gratuiti                      |        | 90,00                                   | 1.150,00                                             | 20/09/2020                     |
| <b>ATTIVITA' CALCIO FEMM.<br/>Nuove affiliazioni</b>                          | <b>Quota<br/>assoc</b> | <b>Diritti<br/>iscrizione</b> |        | <b>Assicurazi<br/>one<br/>dirigenti</b> | <b>Acconto spese<br/>organizz<br/>E assicurative</b> | <b>TERMINE<br/>ORDINATORIO</b> |
| campionato regionale<br>ECCELLENZA FEMMINILE                                  | 300,00                 | Gratuiti                      |        | 90,00                                   | 1.500,00                                             | 30/09/2020                     |
| campionato provinciale<br>promozione femminile                                | 300,00                 | Gratuiti                      |        | 90,00                                   | 1.150,00                                             | 30/09/2020                     |

Si precisa che, in ottemperanza dalle vigenti disposizioni amministrative, alle società che non verseranno l'importo indicato nel documento di iscrizione, non sarà permessa la ratifica dell'iscrizione, e l'inserimento nell'organico del campionato a cui vogliono partecipare, per cui si rende impossibile l'elaborazione del calendario.

**SI RICORDA CHE EVENTUALI AMMENZE O TASSE RECLAMO DOVRANNO ESSERE DI VOLTA IN VOLTA SALDATE. NON POTRA' ESSERE UTILIZZATO A TALE SCOPO L'ACCONTO SPESE VERSATO CHE DOVRA' MANTENERSI INTEGRO PER TUTTO IL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA.**

- Le Società che intendono rinunciare al Campionato di competenza e richiedere la partecipazione ad un Campionato di categoria inferiore, dovranno presentare richiesta scritta e motivata al Comitato Regionale, il quale provvederà a trasmetterla alla Segreteria della F.I.G.C. con il proprio parere; al momento in cui la Società richiedente riceverà la comunicazione di parere favorevole da parte del Comitato Regionale, potrà effettuare l'iscrizione al Campionato a cui desidera iscriversi.

Le Società che intendono cambiare status da L.N.D. a S.G.S. dovranno inviare l'apposito modello, disponibile sul sito [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it) nella sezione modulistica, con anticipo rispetto alla data di scadenza del campionato di competenza, per permettere l'elaborazione dei documenti di iscrizione, con lo status aggiornato.

Si precisa che la richiesta di iscrizione verrà ratificata esclusivamente al momento in cui perverrà l'autorizzazione da parte della Presidenza Federale.

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella stagione 2020/2021 e parteciperanno con una propria squadra ai Campionati di Terza Categoria sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detti Campionati. Tale gratuità è, altresì riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria.

### **Calcio Femminile**

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali o Provinciali di Calcio a 11 maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2020/2021, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Si applica inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021, intendano partecipare esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. a L.N.D. qualora nella medesima Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.

## **Calcio a Cinque**

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta nella Stagione Sportiva 2020/2021, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2020/2021, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile Serie D.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2020/2021, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile su territorio.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2020/2021, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Maschile Serie D o al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.

**Le iscrizioni saranno accettate sub iudice fino al controllo della conformità di tutta la documentazione presentata, con la possibilità di richiedere deroga al Consiglio Direttivo su inadempienze formali.**

## **CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19**

Si riporta l'attenzione su quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2020 della Lega Nazionale Dilettanti

## **CAMPIONATO ECCELLENZA**

...omissis...

#### h) Attività Giovanile

Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato “Juniores – Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale “Juniores” o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 5.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi di Calcio a 11 (Under 15), compresa la “fascia B”, ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).

### **CAMPIONATO PROMOZIONE**

...omissis...

#### g) Attività Giovanile

Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato “Juniores – Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale “Juniores” o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 4.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a 11 (compresa la “fascia B”), ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).

### **CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, in ottemperanza alle direttive impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 9 Luglio 2020 ha deliberato l'obbligo per le Società di 1ª Categoria di partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile a 11 Allievi Under 17 o Giovanissimi Under 15 indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato “Regionale Juniores Under 19”.

Alle Società di 1.a Categoria che non rispettino l'obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo di € 800,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Si riporta l'attenzione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2020 in ordine alle attenuanti agli addebiti previsti, che si stabilisce in € 100,00 per campionato.

**INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO  
A SEGUITO DI RINUNCIA**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 9 Luglio 2020, ha stabilito i seguenti indennizzi per mancato incasso a seguito di rinuncia per la stagione sportiva 2020 - 2021:

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| - ECCELLENZA                              | € 400,00 |
| - PROMOZIONE                              | € 200,00 |
| - PRIMA CATEGORIA                         | € 150,00 |
| - SECONDA CATEGORIA                       | € 100,00 |
| - TERZA CATEGORIA / TERZA CATEGORIA U. 21 | € 75,00  |
| - CAMPIONATO REGIONALE CALCIO FEMMINILE   | € 75,00  |
| - CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE    | € 75,00  |
| - JUNIORES (Regionale e Provinciale)      | € 50,00  |
| - CALCIO A CINQUE FEMMINILE               | € 50,00  |

## **ISTITUZIONE FONDO RECUPERO GARE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO**

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 9 Luglio 2020, ha deliberato di istituire, anche per la corrente stagione sportiva, il "Fondo Recupero gare". Tale Fondo ha lo scopo di intervenire per rimborsare le Società ospitate in occasione di recupero di gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo entro il primo tempo regolamentare. Il Fondo è costituito dal contributo di € 50,00 (Cinquanta/00) delle Società dipendenti dal Comitato Regionale Puglia.

Detto importo sarà addebitato sul conto contabile di ogni Società a cura dell'Ufficio Amministrativo del Comitato Regionale. Pertanto, al verificarsi di tale evento alla Società ospitata sarà corrisposta, mediante accredito sul conto, la somma di € 1,00 (Uno/00) per ogni chilometro percorso, quale rimborso spese di viaggio.

## **GARE AMICHEVOLI**

Le Società dipendenti dal Comitato Regionale Puglia Lega Nazionale Dilettanti, che intendono disputare gare amichevoli devono richiedere la prescritta autorizzazione al Comitato Regionale, che provvederà a disporre la designazione dell'Arbitro, ed eventualmente dei Guardalinee Ufficiali, tramite il Comitato Regionale Arbitri. L'autorizzazione alla disputa delle gare amichevoli dovrà essere richiesta dalle società, per iscritto e con relativa tassa, almeno cinque giorni prima della data di effettuazione della gara stessa. Tanto per consentire al CRA la designazione dell'Arbitro, con la necessaria tempestività.

Si riporta, qui di seguito, l'importo delle tasse da versare per le gare amichevoli della stagione sportiva 2020 - 2021 con:

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| - Società Lega Professionisti (Serie A e B) | € 150,00 |
| - Società di Lega Pro                       | € 100,00 |
| - Società Interregionale - Eccellenza       | € 55,00  |
| - Società Dilettanti di Promozione          | € 40,00  |
| - Società Dilettanti di Prima Categoria     | € 30,00  |
| - Società Dilettanti di Seconda Categoria   | € 20,00  |
| - Società Dilettanti di Terza Categoria     | € 15,00  |

Nel caso siano impegnate Società di categorie diverse, la tassa gara amichevole da corrispondere è quella della categoria superiore. Le Società di Terza Categoria potranno chiedere L'autorizzazione per la disputa delle gare amichevoli direttamente alle Delegazioni Provinciali di appartenenza, nel rispetto del suddetto termine (5 giorni prima). Le relative spese arbitrali sono a carico della Società richiedente.

Si raccomandano vivamente le Società di chiedere preventivamente a questo Comitato Regionale o alla Delegazione Provinciale interessata la relativa autorizzazione, pena il deferimento agli Organi disciplinari competenti.

## TASSE PER APPROVAZIONE TORNEI FEDERALI

I Regolamenti dei Tornei Federali organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Puglia vengono approvati:

- dal Comitato Regionale Puglia, se sono a carattere Regionale fra Società appartenenti esclusivamente alla Lega Nazionale Dilettanti;
- dal Comitato Regionale Puglia, se sono a carattere nazionale fra Società aderenti a Comitati diversi della Lega Nazionale Dilettanti, ciascuna di esse autorizzata dal rispettivo Comitato;
- dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere internazionale;
- dal Presidente Federale, se partecipano Società di altre Leghe, (le relative richieste devono pervenire per il tramite della Lega).

Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei a carattere nazionale ed internazionale devono essere avanzate dalle Società organizzatrici almeno 30 giorni prima dell'inizio previsto per i Tornei medesimi. Per gli altri Tornei le richieste di approvazione devono essere avanzate almeno 20 giorni prima.

L'approvazione dei regolamenti dei Tornei Federali verrà riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Puglia e delle competenti Delegazioni Provinciali.

## TASSE PER APPROVAZIONE TORNEI RICREATIVI

I Regolamenti dei Tornei Ricreativi, organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Puglia vengono approvati:

- dal Comitato Regionale Puglia se sono a carattere Regionale;
- dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere nazionale o internazionale.

Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei ricreativi a carattere nazionale ed internazionale debbono essere avanzate dalle Società organizzatrici almeno 30 gg. prima dell'inizio previsto per i Tornei medesimi, per gli altri Tornei le richieste di approvazione debbono essere avanzate almeno 20 giorni prima.

**L'approvazione dei Regolamenti dei Tornei Ricreativi deve essere riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Puglia e delle Competenti Delegazioni Provinciali.**

Si ritiene utile ricordare che i calciatori devono essere in possesso del relativo nulla osta rilasciato dalle rispettive Società. Ad evitare che i propri calciatori incorrano nelle previste sanzioni disciplinari, si invitano le Società ad informare di quanto sopra i tesserati ed a vigilare che gli stessi non partecipino a Tornei non autorizzati. Si ricorda, altresì che gli eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli Organi federali non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento. All'atto della presentazione del Regolamento, che dovrà pervenire almeno quindici giorni prima dell'inizio del Torneo, dovranno essere versati dalle Società organizzatrici i depositi e le tasse di seguito riportate:

#### PER IL CALCIO A UNDICI

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| - Tassa Approvazione                                       | € 100,00 |
| - Tassa Affiliazione (per Società)                         | € 10,00  |
| - Tassa Gare (per Società)                                 | € 25,00  |
| - Deposito cauzionale (per Società)                        | € 55,00  |
| - Deposito spese arbitrali a seconda del numero delle gare |          |
| - Cartellino                                               | € 6,00   |

#### PER IL CALCIO A CINQUE

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| - Tassa Approvazione Regolamento                           | € 55,00 |
| - Tassa Affiliazione (per Società)                         | € 10,00 |
| - Tassa Gare (per Società)                                 | € 25,00 |
| - Deposito cauzionale (per Società)                        | € 55,00 |
| - Deposito spese arbitrali a seconda del numero delle gare |         |
| - Cartellino                                               | € 6,00  |

### DIRITTO DI PRELIEVO COATTIVO

In ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 26 punto 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia, nella riunione del 9 Luglio 2020, ha fissato nella misura del 5% le spese per incasso coattivo a carico delle Società inadempienti.

### CONTROLLO OMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

Si rammenta a tutte le Società dipendenti che, per la stagione sportiva 2020-2021, è necessario verificare che i campi sui quali si intendono disputare le partite del campionato di competenza abbiano una omologazione in regola (effettuata non prima del 2016) in particolare quelli in erba artificiale devono avere l'omologazione del manto erboso dalla L.N.D. di Roma. **Diversamente, i suddetti impianti sportivi non potranno essere utilizzati prima della necessaria riomologazione da richiedere all'Ufficio Impianti Sportivi del C.R. Puglia LND (Stella Lo Giacco: 080.5699006) a mezzo fax (080.5699037) o e-mail (impiantisportivi.puglia@figc.it).**

### TASSE PER OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI

Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 9 Luglio 2020, ha deliberato di fissare i seguenti importi che l'Ente Pubblico, Soggetto Privato o Società Sportiva dovranno versare al Comitato Regionale per l'omologazione del proprio impianto sportivo:

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| - ENTE PUBBLICO – SOGGETTO PRIVATO | € 400,00 |
| - SOCIETÀ SPORTIVA LND e S.G. e S. | € 150,00 |
| - TASSA IMPIANTO ILLUMINAZIONE     | € 100,00 |

Le tasse di omologazione ed il rimborso spese del Fiduciario saranno addebitate sul conto delle società affiliate.

## 3.2. SEGRETERIA

### 3.2.1. ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che le calciatrici tesserate con la Società qui di seguito trascritta sono autorizzate a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

|                         |                     |      |            |
|-------------------------|---------------------|------|------------|
| A.S.D. CITTÀ DI TARANTO | SCHIAVONE ANTONELLA | nata | 03/08/2006 |
|                         | SCHIAVONE VICTORIA  | nata | 03/08/2006 |

### 3.2.2. SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ UFFICIALE

Questo Comitato Regionale accoglie le richieste di annullamento del tesseramento dei seguenti calciatori, vincolati con tessera annuale, effettuati per inattività prima dell'inizio dell'attività calcistica d'intesa con la Società di appartenenza (Comunicato Ufficiale n. 13/SGS del 04/08/2020 pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.).

La richiesta è stata formulata con lettera raccomandata firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.

| Matricola | Cognome e Nome | Data<br>di Nascita | Data<br>tesseramento | Società di appartenenza |
|-----------|----------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| 3.418.082 | ROMANO MARTINA | 28/09/2006         | 25/08/2020           | A.S.D. AZZURRA AVETRANA |

## ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

### CENTRI/CAMP ESTIVI 2020

Come previsto dal CU n.1 SGS DEL 1/07/2020, tutte le società della FIGC, possono autonomamente organizzare Centri Estivi o Camp Estivi aperti anche a soggetti non tesserati per la propria Società le cui finalità ludico-motorie, di avviamento o perfezionamento tecnico e le relative attività siano in linea con i principi educativi promossi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Non è pertanto consentito che i Centri Estivi o i Camp Estivi abbiano finalità di selezione di giovani calciatori/calciatrici.

Al fine di tutelare gli standard qualitativi federali le Società affiliate sono tenute a comunicare al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, apposita informazione di inizio delle attività in oggetto, utilizzando esclusivamente il modulo allegato da inviare tramite posta elettronica all'indirizzo: [puglia.sgs@figc.it](mailto:puglia.sgs@figc.it).

Si riportano di seguito Centri/Camp Estivi regolarmente comunicati al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio QUARTO.

| Società<br>Organizzatrice | Luogo                                                            | Giorni di<br>svolgimento        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ASD ARCOBALENO TRIGGIANO  | C.S. "Arcobaleno" S.P.<br>Triggiano-Noicattaro<br>TRIGGIANO (BA) | Dal 15/07/2020<br>al 11/09/2020 |
| ASD AZZURRA AVETRANA      | C.C. "Africa Club" Via Per<br>Mare - AVETRANA                    | Dal 24/08/2020<br>al 6/09/2020  |

## OPEN DAY

Secondo quanto indicato sul C.U. n. 1 F.I.G.C. – S.G.S. del 1/07/2020 (Punto 10.2, pag. 4) relativamente all'organizzazione di "OPEN DAY" da parte di una società, al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff. Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato.

Per gli OPEN DAY, le società dovranno inviare la comunicazione esclusivamente a mezzo mail a:

[puglia.sgs@figc.it](mailto:puglia.sgs@figc.it)

Si riportano di seguito Open Day regolarmente comunicati al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, prof. Antonio QUARTO:

| Società Organizzatrice | Luogo                                            | Giorno di svolgimento | Orario                 |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| A S D N I T O R        | PRECAMPO "FANUZZI" - BRINDISI                    | 5 Settembre 2020      | Dalle 18:30 alle 20:30 |
| ASD SS ANNUNZIATA      | C.S. "Play Garden" C.da Cavallino – MESAGNE (BR) | 7-11 Settembre 2020   | Dalle 17:00 alle 20:00 |
| ASD PINK ALTAMURA      | C.S. "Country Sport" - ALTAMURA                  | 7-8 Settembre 2020    | Dalle 15:30 alle 20:00 |

## AUTORIZZAZIONE RADUNI

Si autorizza la Società **ASD GIOVENTU' CALCIO SAN SEVERO**, in ad effettuare un raduno selettivo per i giovani calciatori nati negli anni **2006 - 2007 per il giorno 14 Settembre 2020, alle ore 14.00**, presso il **Stadio Comunale "Ricciardelli" Via San Bernardino – San Severo (FG)**.

DIRIGENTI RESPONSABILI:

**ASD GIOVENTU' CALCIO SAN SEVERO**

Sig. Davide Uriel COZZOLA (388.7576853)

Tale opportunità potrà essere realizzata tenendo conto di quanto attualmente previsto dal Protocollo attuativo emanato dalla FIGC per lo svolgimento dell'attività di allenamento per gli sport di squadra relativo allo Sport Calcio, che si riporta in allegato al presente Comunicato Ufficiale, ed in coerenza con quanto previsto nelle rispettive Ordinanze Regionali riferite agli Sport di contatto, a cui ci si dovrà attenere.

# ATTIVITÀ UFFICIALE CALCIO A CINQUE

## STAGIONE SPORTIVA 2020-2021

**Date presunte di inizio attività e limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età**

| CATEGORIA DELLE SOCIETÀ               | DATA PRESUNTA INIZIO ATTIVITÀ | LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GIORNO E ORARIO DI DISPUTA DELLE GARE    |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Campionato Serie C1 Maschile</b>   | <b>26 settembre 2020</b>      | Alle gare dei Campionati Regionali di Calcio a 5 Maschile di Serie C1, Serie C2, Play-Off, Play-out, Coppa Italia (Fase Regionale), Coppa Puglia e Supercoppa possono partecipare, senza alcuna limitazione d'impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la Stagione Sportiva 2020/21, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 comma 3 delle NOIF.<br><br>È fatto obbligo di impiegare calciatori di formazione italiana che abbiano ottenuto il tesseramento con la F.I.G.C. prima del compimento del 16° anno di età almeno pari al 50%, arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata dall'arbitro. L'impiego dei predetti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero di calciatori impiegati. | <b>Sabato</b><br><br><b>Ore 16:00</b>    |
| <b>Coppa Italia Serie C1 Maschile</b> | <b>DA DEFINIRE</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Martedì</b><br><br><b>Ore 21:00</b>   |
| <b>Campionato serie C2 Maschile</b>   | <b>10 ottobre 2020</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Sabato</b><br><br><b>Ore 16:00</b>    |
| <b>Coppa Puglia Maschile</b>          | <b>DA DEFINIRE</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Martedì</b><br><br><b>Ore 21:00</b>   |
| <b>Campionato serie C Femminile</b>   | <b>11 ottobre 2019</b>        | Alle gare dei Campionati Regionali di Calcio a 5 Femminile Serie C e Coppa Italia (Fase Regionale) possono partecipare, senza alcuna limitazione d'impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la Stagione Sportiva 2020/21, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 comma 3 delle NOIF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Domenica</b><br><br><b>Ore 16:30</b>  |
| <b>Coppa Italia Serie C Femminile</b> | <b>DA DEFINIRE</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Mercoledì</b><br><br><b>Ore 20:30</b> |

|                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Campionato Under 21<br/>Maschile/Femminile</b> | <b>19 ottobre 2020</b> | <p>Il Campionato Regionale di Calcio a 5 Maschile/Femminile di Under 21 è riservato ai calciatori/calciatrici nati/e dal 1° gennaio 2000 in poi e che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15°/14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 comma 3 delle NOIF.</p> <p>È consentito l'impiego di n° 2 calciatori/calciatrici fuori quota, nati/e dal 1° gennaio 1999 in poi.</p>                                         | <p><b>Lunedì</b></p> <p><b>Ore 18:00</b></p> <p><b>(le gare possono essere disputate dalla domenica al mercoledì, con l'esclusione di giovedì, venerdì e sabato)</b></p> |
| <b>Campionato Under 19<br/>Maschile/Femminile</b> | <b>19 ottobre 2020</b> | <p>Il Campionato Regionale di Calcio a 5 Maschile/Femminile di Under 19 è riservato ai calciatori/calciatrici nati/e dal 1° gennaio 2002 in poi e che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15°/14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 comma 3 delle NOIF.</p> <p>È consentito l'impiego di n° 5 calciatori/calciatrici fuori quota, 3 nati/e dal 1° gennaio 2001 in poi e 2 nati/e dal 1° gennaio 2000 in poi.</p> | <p><b>Lunedì</b></p> <p><b>Ore 18:00</b></p> <p><b>(le gare possono essere disputate dalla domenica al mercoledì, con l'esclusione di giovedì, venerdì e sabato)</b></p> |

Le date presunte di inizio attività sono suscettibili di variazione per esigenze organizzative del Comitato Regionale e della Delegazione Regionale di Calcio a 5.

## ATTIVITÀ UFFICIALE CALCIO A CINQUE

### SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

### STAGIONE SPORTIVA 2020-2021

Date presunte di inizio attività e limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

| CATEGORIA DELLE SOCIETÀ                 | TERMINE ORDINATORIO ISCRIZIONI | DATA PRESUNTA INIZIO ATTIVITÀ | LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ                                                                                                                           | GIORNO E ORARIO DI DISPUTA DELLE GARE                                                                                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Campionato Under 17<br/>Maschile</b> | <b>26 settembre 2020</b>       | <b>18 ottobre 2020</b>        | Il Campionato Regionale di Calcio a 5 Maschile di Under 17 è riservato ai calciatori nati dall'1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2005; possono parteciparvi anche i calciatori che abbiano | <p><b>Domenica</b></p> <p><b>Ore 09:30</b></p> <p><b>(le gare possono essere disputate dal venerdì al lunedì,</b></p> |

|                                                                 |                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                          |                        | compiuto il 14° anno di età, nel rispetto di quanto stabilito dal Comunicato Ufficiale n° 1 del 1 luglio 2020 del Settore Giovanile e Scolastico.                                                                                                                                                                                        | <b>con l'esclusione di martedì, mercoledì e giovedì)</b>                                                                                                         |
| <b>Campionato</b><br><br><b>Under 15</b><br><br><b>Maschile</b> | <b>26 settembre 2020</b> | <b>18 ottobre 2020</b> | Il Campionato Regionale di Calcio a 5 Maschile di Under 15 è riservato ai calciatori nati dall'1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2007; possono parteciparvi anche i calciatori che abbiano compiuto il 12° anno di età, nel rispetto di quanto stabilito dal Comunicato Ufficiale n° 1 del 1 luglio 2020 del Settore Giovanile e Scolastico. | <b>Domenica</b><br><br><b>Ore 11:00</b><br><br><b>(le gare possono essere disputate dal venerdì al lunedì, con l'esclusione di martedì, mercoledì e giovedì)</b> |

**Le date presunte di inizio attività sono suscettibili di variazione per esigenze organizzative del Comitato Regionale e della Delegazione Regionale di Calcio a 5.**

#### **CONDUZIONE TECNICA DELLE SQUADRE**

Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, le società dovranno avere in organico un Tecnico con qualifica federale di "Allenatore di Calcio a 5" rilasciata dal Settore Tecnico oppure un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI-FIGC.

## **COMUNICAZIONI DALLA DELEGAZIONE**

Qualora in considerazione della disponibilità dei campi di gara la società ospitante non potesse rispettare l'orario ufficiale, la società ospitata ha facoltà di richiedere, in funzione delle proprie esigenze organizzative, lo spostamento di giorno e ora della gara indicato dalla società ospitante. La società ospitante ha l'obbligo di trovare un accordo per la disputa della gara e inviare modulo variazione gara controfirmato dalla società ospitata, almeno 5 giorni prima della data pubblicata sul comunicato ufficiale. **In caso di mancato accordo tra le due società la gara sarà programmata rispettando l'orario ufficiale.**

Alle società ospitanti è consentito modificare data e ora di gara mediante comunicazione alla Delegazione Regionale, **almeno 5 giorni prima della data pubblicata sul comunicato ufficiale**, allegando modello firmato e timbrato per accettazione dalla società ospitata.

Le comunicazioni e le variazioni dovranno essere inviate esclusivamente per mail all'indirizzo: **pugliac5@figc.it**

## **ORARI AL PUBBLICO DELLA DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE**

Per contattare gli uffici della Delegazione è possibile utilizzare i seguenti recapiti:

**Email:**            **pugliac5@figc.it**

**Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 4/9/2020.**

Il Segretario  
**Diletta Mancini**

Il Delegato Calcio A Cinque  
**Biagio Capriati**